

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1530-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MEDICI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

col Ministro della Difesa

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1961

Comunicata alla Presidenza il 9 giugno 1961

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra l'Italia e la Somalia conclusi a Mogadiscio il 1^o luglio 1960: *a*) Trattato di amicizia con annesso Scambio di Note; *b*) Convenzione consolare; *c*) Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica con annesso Scambio di Note; *d*) Accordo sui servizi aerei

I. — GENERALITÀ

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al vostro esame, articolato in quattro accordi (Trattato di amicizia con annesso Scambio di Note; Convenzione consolare; Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica con annesso Scambio di Note; Accordo sui servizi aerei) costituisce la conseguenza logica, sul piano del diritto internazionale come su quello della realtà politica, della raggiunta indipendenza del nuovo Stato somalo, che il Parlamento italiano ha solennemente approvato, dopo meditata discussione, dando voto favorevole al disegno di legge n. 1071 (Camera dei deputati doc. n. 2246) («Cessazione dell'amministrazione fiduciaria della Somalia»), il giorno 10 giugno 1961 al Senato, e il giorno 24 giugno 1961 presso l'altro ramo del Parlamento.

Infatti, con la cessazione dell'amministrazione fiduciaria e con la proclamazione della indipendenza del nuovo Stato somalo, si è reso necessario il compimento di una serie di atti politici aventi i seguenti scopi:

- 1) provvedere al passaggio dei poteri dall'Italia al nuovo Stato sovrano;
- 2) assicurare l'assistenza finanziaria e tecnica italiana, onde consentire al nuovo Stato di consolidare la sua struttura amministrativa, politica ed economica;
- 3) regolare i nuovi rapporti tra i due Stati e conseguentemente provvedere alla disciplina degli interessi privati dei cittadini di ciascun Paese nel territorio dell'altro;
- 4) infine approntare una nuova disciplina giuridica, conforme alla mutata situazione, per alcuni problemi particolari, quali i servizi aerei.

Per risolvere tali problemi è stato predisposto un adeguato e organico programma di accordi bilaterali, di cui un primo gruppo viene ora sottoposto all'approvazione del Parlamento.

II. — IL TRATTATO DI AMICIZIA

Tiene il primo posto fra questi il «Trattato di amicizia con annesso Scambio di Note», firmato lo stesso giorno della proclamazione dell'indipendenza dello Stato somalo, e che costituisce l'accordo-base per disciplinare i rapporti futuri tra i due Paesi.

Grande pertanto, anzi fondamentale ne è il contenuto politico, il quale, come la relazione governativa opportunamente sottolinea, può così riassumersi.

Si proclama anzitutto, negli articoli 1 e 2, la volontà di entrambi gli Stati che vi sia pace inviolabile e perpetua fra le Parti contraenti, la loro piena ed attiva adesione alle finalità delle Nazioni Unite ed il loro desiderio di contribuire al consolidamento della pace generale e della collaborazione sul piano internazionale (articoli 1 e 2).

L'articolo 3 prevede l'istituzione di una rappresentanza diplomatica con rango di Ambasciata, e di Uffici consolari, in ciascuno dei due Paesi. L'articolo 4 impegna i due Governi a tenersi in stretto contatto su tutte le questioni di comune interesse mediante scambi di informazioni e periodiche consultazioni. L'articolo 5 garantisce infine ai cittadini di ciascuno dei due Stati, sul territorio dell'altro, protezione e sicurezza per le persone ed i beni, nonché gli stessi diritti, privilegi e trattamento riservati ai nazionali.

Segue uno Scambio di Note, mediante il quale si stabilisce che il Governo somalo subentra a quello italiano nei diritti e negli impegni derivanti da atti internazionali stipulati da quest'ultimo, nella sua qualità di Autorità amministratrice fiduciaria, in nome e per conto della Somalia, fino al 30 giugno 1960.

III. — CONVENZIONE CONSOLARE

Questa Convenzione — che ha lo scopo di regolare la posizione dei Consoli di ciascuna parte contraente e ad assicurare per mezzo loro la tutela degli interessi di ciascun Paese e dei suoi cittadini nel territorio dell'altro — si ispira ai moderni principi che regolano i rapporti internazionali in materia

consolare e non si discosta pertanto da analoghi accordi vigenti tra l'Italia e altri Paesi, onde le singole disposizioni tecniche in essa contenute, e che la relazione governativa particolarmente illustra, non sembrano suggerire considerazioni politiche di particolare rilievo.

IV. — L'ACCORDO COMMERCIALE, DI PAGAMENTO E DI COLLABORAZIONE ECONOMICA E TECNICA

Un interesse politico preminente ha invece l'Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica, che ha sostanzialmente lo scopo di sviluppare le relazioni economiche fra i due Paesi e di fornire al nuovo Stato l'assistenza e le facilitazioni economiche necessarie a sostenere ed irrobustire la sua ancor giovane e fragile struttura.

Occorre in proposito sottolineare in modo particolare i seguenti punti, già illustrati nella relazione governativa:

1) la reciproca concessione, fra i due Paesi, della clausola della nazione più favorita (articolo 4);

2) il Governo italiano s'impegna a conservare alle importazioni di merci somale (banane, farina di banane, semi oleosi, carne e pesce conservati, cotone, pelli semi-lavorate) lo speciale regime doganale preferenziale di franchigia vigente (articolo 6), in deroga alla clausola della nazione più favorita, per il quale il G.A.T.T., nella 17ª sessione delle Parti contraenti, svoltasi a Ginevra dal 31 ottobre al 19 novembre 1960, ha già concesso all'unanimità la necessaria autorizzazione;

3) viene mantenuto per un biennio, con possibilità di rinnovo, l'attuale sistema di pagamento in compensazione generale (*clearing*) (art. 8), onde favorire l'economia somala, la cui bilancia commerciale è tuttora deficitaria, in questa sua prima fase di sviluppo;

4) viene predisposto un programma assai esteso di collaborazione tecnica ed economica, il quale prevede fra l'altro:

a) quanto alla collaborazione tecnica, il Governo italiano favorirà la concessione

di forniture speciali, l'invio di esperti e di tecnici, eccetera;

b) quanto alla collaborazione finanziaria, il Governo italiano favorirà l'investimento in Somalia di capitali italiani, a cui il Governo somalo si impegna ad assicurare le necessarie garanzie e libertà di trasferimento degli utili;

c) quanto alla collaborazione economica, viene tra l'altro stabilito il mantenimento del sistema di garanzia previsto dalla legislazione italiana, fino ad un ammontare di 2 milioni di dollari, per crediti da forniture speciali, in favore di ditte italiane che abbiano stipulato contratti in materia entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo;

d) infine, circa altre facilitazioni, è opportuno ricordare l'esenzione dai dazi doganali per l'esportazione dall'Italia e l'importazione in Somalia di attrezzature, macchinari eccetera, nonchè il beneficio delle imposte fisse di registro ed ipotecarie per gli atti e controlli relativi a tali forniture.

V. — L'ACCORDO PER I SERVIZI AEREI

Un più breve commento merita l'Accordo per i servizi aerei, a proposito del quale basterà accennare al suo scopo fondamentale, che è quello di dare una nuova regolamentazione giuridica, adattata alla mutata situazione, ai servizi aerei somali gestiti dall'Alitalia.

I particolari tecnici dell'accordo, che non prestano il fianco a considerazioni politiche di particolare interesse, sono più ampiamente illustrate nella relazione governativa.

VII. — CONCLUSIONE

Nel concludere la mia relazione vorrei esprimere ancora una volta, sicuro di interpretare il pensiero di tutto il Senato, la soddisfazione per la pacifica realizzazione della indipendenza somala; il compiacimento per l'opera compiuta dall'Italia in Somalia; la piena approvazione della fraterna cooperazione economica e politica fra il nuovo Stato sovrano somalo e la Repubblica italiana, di cui gli Accordi sottoposti al vostro esame

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segnano per dir così ufficialmente l'inizio.

Nella mia relazione al Senato sul disegno di legge « Assistenza tecnica e finanziaria alla Somalia e liquidazione della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia » (1342), io scrivevo:

« L'assistenza tecnica e finanziaria ai Paesi sottosviluppati in misura sempre più adeguata, è ormai una necessità universalmente riconosciuta, e l'Italia non è certo l'ultima ad averla ammessa e sostenuta. Nei riguardi della Somalia, in particolare, il nostro Paese ha speciali motivi per essere indotto a concedere un'assistenza tecnica e finanziaria più larga possibile. Noi siamo interessati ad assicurare una tranquilla e pacifica evo-

luzione del nuovo Stato, da noi costituito sulla base di civili ordinamenti democratici e condotto all'indipendenza mediante una decennale amministrazione tutoria. E ciò non soltanto per i legami che uniscono il popolo italiano al popolo somalo, ma anche perchè in Somalia continuano a vivere alcune migliaia di nostri connazionali che contribuiscono con il loro apprezzato lavoro alla prosperità di quel Territorio ».

Tali parole vorrei porre anche a suggello di questo disegno di legge, come riconoscimento dell'opera compiuta e come auspicio per l'avvenire.

MEDICI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi tra l'Italia e la Somalia conclusi in Mogadiscio il 1° luglio 1960:

- a) Trattato di amicizia con annesso Scambio di Note;
- b) Convenzione consolare;
- c) Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica con annesso Scambio di Note;
- d) Accordo sui servizi aerei.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 6 del Trattato di amicizia, 36 della Convenzione consolare, 26 dell'Accordo commerciale, 10 dell'Accordo sui servizi aerei.